

Art. 30 – Responsabilità dell'autista e del personale di scorta		
CCNL 2013-2015	IPOSTESI	COMMENTO
L'autista non deve essere comandato né destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo restando quanto sopra, l'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico dell'automezzo affidatogli siano tecnicamente effettuate.	L'autista non deve essere comandato né destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo restando quanto sopra, l'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico dell'automezzo affidatogli siano tecnicamente effettuate.	abrogato: L'autista potrà fare attività di facchinaggio anche se specifico al suo mezzo!
	nell'ambito del proprio orario di lavoro così come definito dal presente CCNL, il conducente, ad esclusione del riempimento e dello svuotamento del container, è tenuto all'effettuazione e/o collaborazione alle operazioni di carico e scarico della merce e delle unità di carico vuote, trasportate o da trasportare, con il veicolo da lui condotto	Mentre nella norma precedente “COLLABORAVA” alle operazioni di carico, con questa nuova formulazione all'autista si chiede di “EFFETTUARE” IL CARICAMENTO DEL PROPRIO MEZZO. UNA CONTRO RIVOLUZIONE NEL SISTEMA DEI TRASPORTI CON EFFETTI ANCHE NORMATIVI:
L'autista è responsabile del veicolo affidatogli e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale, delle merci e dei documenti che ricevono in consegna rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano ad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore	il datore di lavoro è tenuto a garantire l'adeguata formazione e l'osservanza delle norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/08 nonché la fornitura di idonei vestiario, oltre normale dotazione dei DPI e delle adeguate attrezzature necessarie.	
L'autista è tenuto alla corretta compilazione ed utilizzazione dei fogli di registrazione del tachigrafo ovvero della carta tachigrafica.	le modalità di esecuzione dell'attività di cui sopra devono formare oggetto di verifica e confronto a livello aziendale con le RSU/RSA, OOSS stipulanti il presente CCNL	

	Fermo restando che i soggetti sindacali titolati alla verifica e al confronto sono le OOSS stipulanti il presente CCNL, per le imprese aderenti alle associazioni datoriali dell'artigianato tali da verifiche e confronti dovranno essere effettuati in sede aziendale oppure, in alternativa, presso gli enti bilaterali territoriali, con le modalità previste nella sezione artigiana del presente CCNL.	
	L'autista non deve essere comandato a svolgere attività di facchinaggio, intese quali diverse movimentazioni della merce a quelle di cui al primo capoverso.	Rende chiaro che l'autista non svolgerà attività di facchinaggio "classico" ... per il momento!
L'autista è tenuto a custodire con diligenza le tessere ed altri strumenti di pagamento che riceve in consegna dal datore di lavoro rispondendo dell'eventuale smarrimento e/o dei danni diretti ed indiretti che dovessero derivare dalla negligente custodia e/o dall'uso improprio. L'autista può utilizzare le tessere ed altri strumenti di pagamento esclusivamente per compiere spese ricollegabili all'attività lavorativa. È a carico del datore di lavoro, l'onere di provare: la gravità della responsabilità del lavoratore; l'ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili. Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l'osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.	idem	

<p>Nel caso che il datore di lavoro abbia stipulato polizze di assicurazione kasko, deve comunicare ai lavoratori ed alla R.S.A / R.S.U. le condizioni dell'assicurazione.</p> <p>Eventuali forme assicurative possono essere concordate con il concorso economico dei lavoratori, in occasione della conclusione dei contratti di secondo livello.</p>	<p>idem</p>	<p>La norma la si dovrà mettere in pratica se l'ipotesi andrà in porto in un processo di contrattazione sul tema "danni" nuovo tema introdotto dal CCNL (ART.32) in merito alle sanzioni e la partecipazione degli autisti a danni! I lavoratori si vedranno costretti a mettere nel piatto della contrattazione integrativa una quota di "PdR" per l'assicurazione e quanto tutto questo potrà essere comunemente "concordato" ... e tutto da dimostrare!</p>
<p>L'autista è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.</p>	<p>idem</p>	
<p>Quando le due parti - azienda e lavoratore - siano d'accordo a produrre opposizione a provvedimento contravvenzione, l'onere relativo - compreso quello dell'assistenza legale è a carico dell'azienda.</p>	<p>idem</p>	

<p>5. A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all'azienda, la quale ha l'obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano essere effettuate.</p> <p>6. Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo il conducente deve mettere in opera tutte le strumentazioni fornite dall'azienda e adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci.</p> <p>7. Ad esclusione del settore artigiano, per particolari e specifici servizi di presa e consegna, le parti a livello aziendale e/o territoriale si incontreranno per esaminare ed eventualmente concordare le possibilità e le condizioni di esecuzione di detti particolari e specifici servizi con il solo autista. In questo ambito verrà definita contemporaneamente la posizione del fattorino di presa e consegna non utilizzato come tale.</p>	idem	
--	------	--